

Breve elenco di alcune delle pronunce giurisprudenziali più rilevanti dell'anno 2025

Webinar, 22 dicembre 2025

dott. Antonio Giulio Pastore

I «NO» DELLA CASSAZIONE

Tra i «**NO**» ricevuti nel 2025:

1. **NO** alla **contestazione dell'ammortamento alla francese per i mutui a tasso variabile**, sotto i profili dell'anatocismo e della determinatezza (cfr. Cass. 7382/25);
2. **NO** alla **contestazione delle clausole floor** nei contratti di finanziamento (cfr. Cass. 1942/25);
3. **NO** alla **contestazione dei mutui «solutori»** (cfr. Cass. S.U. 5841/25);
4. **NO** alla **contestazione dei mutui «condizionati»** (cfr. Cass. S.U. 5968/25).

1. Ammortamento alla francese

Ammortamento alla francese

- **Cass. Ord. n. 7382 del 19/03/25**: *«i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite [cfr. Cass. S.U. 15130/24] a proposito di tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile»*;
- **pronunce di merito** che hanno riconosciuto che il regime finanziario, incidendo sul monte interessi, costituisce una «condizione» della clausola economica ex art. 117 TUB, sanzionando la violazione dell'art. 117 TUB IV comma in caso di non conoscibilità dell'onere in conto interessi per mancata indicazione del regime composto (se non «sanata» dall'indicazione delle quote interessi nel piano allegato)

1. Ammortamento alla francese

Pronunce di merito:

- Tribunale di Napoli 31/01/25
- Tribunale di Padova n. 605 del 14/04/25
- Tribunale di Lucca n. 511 del 17/07/25
- Tribunale di Ancona n. 1312 del 21/07/25
- Corte d'Appello di Bari n. 1242 del 12/08/25
- Tribunale di Teramo n. 1234 del 27/10/25
- Tribunale di Salerno del 21/11/25
- Tribunale di Taranto 22/11/25 (*solo riconoscimento regime semplice*)
- Tribunale di Brescia n. 5311 del 3/12/25

Può la violazione dell'art. 117 TUB IV comma essere la via per l'affermazione della contestazione?

2. Validità clausola floor

La clausola floor è una clausola che pone un limite al valore del tasso variabile concordato.

Corte d'Appello di Milano n. 2836 del 6/09/22: vessatorietà della clausola floor per via dello squilibrio “*dei diritti e obblighi nascenti dal contratto*” (in violazione dell'art. 3 Direttiva 93/13/CEE, trasfusa nell'art. 33 del Codice del Consumo), ritenendo fondata la censura relativa all'assenza di una corrispondente clausola “cap” e stabilendo la **nullità della clausola “floor”**, affermando che:

*«la disciplina negoziale derivante dalla clausola floor non incide infatti sulla congruità della remunerazione (che non potrebbe essere oggetto di valutazione in termini di abusività) bensì determina uno **squilibrio giuridico e normativo, consentendo ad una sola parte (la Banca) di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell'indice e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli**. La sentenza appellata deve essere, quindi, riformata e deve essere accolta la domanda volta ad inibire l'uso della clausola contestata».*

2. Validità clausola floor

Cassazione n. 1942 del 28/01/25 ha escluso qualsiasi criticità delle clausole floor, affermando, in sintesi:

1. la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una **clausola condizionale**, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 C.c. (Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657);
2. se il **funzionamento della clausola è chiaramente illustrato in contratto e conoscibile da mutuatario, non è contestabile**;
3. la clausola è anche **esclusa dal vaglio di vessatorietà** ai sensi dell'art 34, c. 2, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile

E la componente derivativa?

3. Validità mutuo solutorio

Vexata quaestio della nullità o meno dei mutui finalizzati al ripianamento di una esposizione di c/c con conseguente trasformazione del debito (e delle garanzie) da esposizione c/c garantita da fideiussione a esposizione mutuo garantito da ipoteca o altre garanzie.

Cass. S.U. n. 5841 del 5/03/25: validità del "mutuo solutorio".

La Corte ha stabilito:

- a) che **questo tipo di mutuo è valido e può costituire titolo esecutivo**, a meno che non vi siano contestazioni specifiche sugli interessi applicati;
- b) che **non è un mutuo «di scopo»** perché l'utilizzo del credito non attiene al momento genetico del contratto e non ne caratterizza la causa, ma si colloca sul piano logicamente successivo dell'utilizzo

3. Validità mutuo solutorio

La Corte ha affrontato il tema della "disponibilità giuridica" della somma mutuata, precisando che non è necessaria una consegna materiale, ma è sufficiente che il mutuatario abbia la possibilità di disporre della somma, anche se poi la utilizza per estinguere debiti

PRINCIPIO DI DIRITTO: *«Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo».*

4. Validità mutuo condizionato

Cass. S.U. n. 5968 del 6/03/25: validità mutuo condizionato: «*il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto*».

L'aver disposto la somma in deposito infruttifero ne attesta la disponibilità giuridica (ma cosa succede se chiedo ex art. 119 TUB l'evidenza dell'eventuale contratto di deposito e la banca non me lo fornisce?)

LE QUESTIONI ATTUALMENTE IN SOSPESO

Tra le questioni in sospeso che ci lascia il 2025:

1. La **legittimità o meno del riferimento all'Euribor** quale parametro di indicizzazione (questione della «manipolazione dell'Euribor»);
2. La legittimità o meno delle **fideiussioni redatte secondo lo schema ABI**

1. Manipolazione Euribor

La questione interessa i **contratti che prevedono l'indicizzazione del tasso debitore al parametro Euribor, per il periodo che va dal settembre 2005 al maggio 2008**, periodo per il quale la Commissione Europea ha accertato l'avvenuta manipolazione della rilevazione del parametro da parte di alcune banche facenti parte del panel di fissazione dell'Euribor (cfr. Decisione Commissione Europea del 4/12/13 e seguenti).

Corte Appello Cagliari (sez. dist. Sassari) n. 260 dell'8/09/22: *«La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell'art. 101 Trattato Ce e dell'art. 2 legge antitrust è quindi **utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull'Euribor**, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all'intesa vietata. Invero, **la nullità dell'intesa antitrust a monte - recepita per determinare il tasso nel contratto a valle - comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all'Euribor**»*

Cass. n. 34889 del 13/12/23: *«la decisione della Commissione a livello europeo deve ritenersi **“prova privilegiata” dell'accordo manipolativo della concorrenza**, posto a supporto della domanda di declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” e di rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, **che interessa tutti i contratti a valle**».*

1. Manipolazione Euribor

Cass. n. 12007/24 ha dettato due importanti principi che hanno moderato la portata della pronuncia n. 34889/23:

- «**I contratti di mutuo** contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, **stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza** dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, **non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti** (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, **considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese**; pertanto, **va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE**»;
- «è necessario che sia **fornita la prova che quel parametro**, almeno per un determinato periodo, **sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto**, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse»

1.Manipolazione Euribor

Remissione alle S.U. di Cassazione (Ord. n. 19900/24), finalizzata a stabilire:

- se il contratto di mutuo con clausola di determinazione degli interessi parametrata all'Euribor configuri un negozio "a valle" rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza, accertata dalla Commissione UE per il periodo 29/09/05 – 30/05/08.
- se tale contratto possa qualificarsi come negozio a valle dell'intesa illecita, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante all'intesa o dalla sua conoscenza della stessa e della volontà di avvalersene.
- se l'alterazione dell'Euribor possa configurare una causa di nullità della clausola economica per indeterminabilità dell'oggetto oppure se costituisca solo un elemento astrattamente idoneo a incidere sulla formazione della volontà contrattuale, valutabile in termini di mero danno.

1. Manipolazione Euribor

Parere negativo della Procura generale espresso in data 18/02/25:

*“Un contratto può dirsi “a valle” dell’intesa restrittiva (solo) se costituisce **specifica attuazione di tale intesa** e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l’intesa anticompetitiva. Ne consegue che i **contratti di mutuo** i quali hanno assunto come riferimento l’Euribor nel periodo oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza **non possono essere qualificati contratti “a valle”**, in quanto l’intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso Euribor nell’ambito dei **contratti derivati**”.*

anticipato dall’Ord. di rinvio alla Corte di Giustizia UE formulata dalla Corte Appello Cagliari del 24/01/25 finalizzata proprio a stabilire la questione della portata applicativa della restrizione della concorrenza oggetto delle pronunce della Commissione e della CGUE sulla manipolazione dell’Euribor, ovvero se tale restrizione costituisca intesa vietata dall’art. 101 TFUE soltanto nel mercato dei derivati o in qualunque mercato sia stato impiegato il parametro Euribor manipolato.

1.Manipolazione Euribor

Ord. di rinvio alla Corte di Giustizia UE formulata dalla Corte Appello Cagliari del 24/01/25: *chiarire «se alla luce del disposto dell'art. 16 c. 1 Reg. CE n. 1/2003, la prova delle manipolazioni dell'Euribor, come accertate nelle decisioni della Commissione sopra indicate e nella sentenza Corte di Giustizia nella causa C-883/19, HSBC Holdings e altri contro Commissione, debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali e se la restrizione della concorrenza oggetto delle pronunce della Commissione e della CGUE costituisca intesa vietata dall'art. 101 TFUE soltanto nel mercato dei derivati o in qualunque mercato sia stato impiegato il parametro Euribor manipolato».*

Per la Corte:

1. sarebbe contraddittorio limitare invalidità al solo mercato dei derivati;
2. se la censura dalla pratica anticoncorrenziale non avesse effetto sui contratti che recepiscono il risultato dell'accordo illegittimo renderebbe il divieto anticoncorrenziale privo di effetti concreti svilendo la capacità di deterrenza della norma

2. Validità fideiussione secondo schema ABI

Rinvio pregiudiziale del Trib. Siracusa ritenuto ammissibile dal Primo Presidente della Corte di Cassazione (Ord. 11/11/25).

I temi:

1. Estensione nullità anche al di fuori del periodo compreso tra 2002 e 2005 [Prov. N. 55 del 2/05/05];
2. Estensione nullità anche alle fideiussioni specifiche e non solo alle fideiussioni omnibus;
3. necessità o meno, per il creditore, benché assistito da pattuizione con clausola di pagamento a semplice richiesta, di proporre entro il termine semestrale iniziative di carattere giurisdizionale (e non meramente istanze stragiudiziali) per scongiurare la decadenza di cui all'art. 1957 C.c.

oltre, in generale, alla questione dell'onere probatorio (se assolto mediante la produzione della sola fideiussione con la presenza delle tre clausole nulle oppure altrimenti, tipicamente producendo esempi di fideiussioni che ne attestino il carattere generale)

I «SI» DELLA CASSAZIONE (LE CONFERME)

Tra le questioni confermate dalla Cassazione in senso favorevole all'utenza bancaria, nel 2025, annoveriamo:

1. La **necessità di ricontrattualizzazione scritta della clausola anatocistica** per i rapporti accesi prima dell'entrata in vigore della Del. CICR 9/02/00;
2. L'adozione del **criterio del saldo «rettificato»** nell'individuazione delle rimesse solutorie;
3. **L'imputazione delle rimesse solutorie alle competenze maturate (o addebitate??) sui soli saldi extrafido;**
4. L'inclusione delle **polizze assicurative facoltative nella verifica dell'usura;**
5. Il criterio del **saldo «zero»** nelle cause aventi ad oggetto i finanziamenti in conto;
6. **L'indeterminatezza derivante dalla mancata indicazione della base dell'Euribor**

1. Anatocismo nei conti correnti

Anatocismo nei conti correnti

- **Cass. Civ., Sez. III, n. 27460 del 14/10/25**: *“a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 e della conseguente nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000, l’esistenza di una valida pattuizione di capitalizzazione degli interessi relativa ai suddetti contratti è rimessa a una espressa pattuizione, formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera”*.

1. Anatocismo nei conti correnti

Art. 7 Del. CICR 9/02/00 (applicabile a rapporti già in essere):

«1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.

2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00.

3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela».

1. Anatocismo nei conti correnti

La generalità delle banche ha **applicato la pari periodicità** di capitalizzazione agli interessi attivi e passivi, curandone la **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale** e la **comunicazione in estratto conto**, effettuata di solito con l'estratto del II trim. '00 ovvero del III trim. '00 (comunque entro il 31/12/00).

In assenza di tali elementi (pari periodicità, pubblicazione in G.U. e comunicazione al correntista), la capitalizzazione trimestrale è illegittima e deve essere sostituita da quella semplice (cfr. Trib. Milano n. 4825/18 e n. 10345/18, Corte d'Appello di Milano n. 899/18).

Secondo un diverso e più recente orientamento giurisprudenziale, recentemente avallato dalla Cassazione, il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla Delibera CICR non è sufficiente a rendere legittimo l'anatocismo per due ragioni, in quanto l'adeguamento alla Delibera CICR avrebbe comportato un **peggioramento delle condizioni economiche**, tale da rendere necessaria l'approvazione del cliente ai sensi dell'art. 7, comma 3 della stessa Delibera o a ricontrattualizzare ai sensi dell'art. 6 della Delibera (relativo ai rapporti «nuovi»).

1. Anatocismo nei conti correnti

L'illegittimità della capitalizzazione permane sino alla prima pattuizione della clausola successiva alla Delibera CICR 9/02/00.

In questo senso: **Cassazione nn. 5609/17, 26779/2019, 22681/2019, 7105/20, 17634/21**: *«la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate»* (Cass. n. 7105/2020; cfr. anche Cass. n. 26769/19 e n. 26779/19).

La **Cass. n. 28215/24** va oltre, affermando *«l'inapplicabilità dell'adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione dell'invalidità delle prime (...) siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione»*

1. Anatocismo nei conti correnti

La pronuncia supera il dettato delle **ordinanze n. 5054/24 e 5064/24 (febbraio)** secondo cui: *«la condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che «le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate».*

Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece - come capziosamente pretende la ricorrente - tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione.

A seguire la tesi, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa».

1. Anatocismo nei conti correnti

La **Cass. n. 27460/25** conferma l'orientamento prevalente e radicato espresso dalla precedente **Cass. n. 28215/24** relativo all'**inapplicabilità dell'art. 7 della Delibera CICR 9/02/00 ai rapporti preesistenti.**

1. Anatocismo nei conti correnti

Quesiti peritali per il periodo compreso tra Delibera CICR 9/02/00 e L. 147/13 (nei diversi orientamenti)

Quesiti:

Necessità contratto scritto: «*Nel periodo successivo al 30/06/00 dovrà essere applicata la capitalizzazione convenzionalmente adottata dalla banca solo, e da quando, risulti un'approvazione scritta 'specificata' del cliente della relativa clausola anatocistica 'reciproca' (art. 6 Del. CICR del 9.2.2000, art. 1341 c.c.); in tal caso, l'addebito dei precedenti interessi dovrà essere rinviato comunque solo al termine del rapporto*»

«*per il periodo successivo al 1/7/2000, vanno capitalizzati reciprocamente e trimestralmente se la clausola è stata specificamente approvata per iscritto (Cass. nn. 26779/2019 e 22681/2019)*»

Sufficiente adeguamento nei fatti: «*elimini il CTU la capitalizzazione degli interessi (...) altresì qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti o comunque in violazione dell'art. 120 TUB*»

2-3. Saldo rettificato per l'individuazione delle rimesse e imputazione all'extrafido

Per quanto concerne il saldo, due orientamenti giurisprudenziali, strettamente connessi con il riparto dell'onere probatorio:

- a) **Saldo banca:** saldo indicato negli estratti conto trasmessi dalla banca, considerando quindi le originarie annotazioni contabili in essere alla data in cui è intervenuta ogni rimessa;
- b) **Saldo ricalcolato:** saldo depurato degli importi ritenuti illegittimi, considerando quindi il saldo risultante dal rispetto delle norme che presiedono i rapporti di conto e non il saldo originario

Al momento, il saldo ricalcolato è attestato da plurime sentenze costanti e concordi della Cassazione, tra cui almeno: n. 9141/20, n. 3858/21, n. 18815/22, n. 7721/23, n. 2602/24, 5064/24, 9712/24, 5577/25, 9203/25, 15684/25.

Non si ha notizia di sentenze di Cassazione di segno opposto, che affermino la correttezza del criterio del saldo banca

2-3. Saldo rettificato per l'individuazione delle rimesse e imputazione all'extrafido

Per quanto concerne l'imputazione delle rimesse, la domanda da porsi è se le rimesse siano imputabili a tutte le competenze o solamente a quelle maturate sulla componente di saldo extrafido.

Cass. Civ. n. 10941/16: *«(...) potrebbe quindi ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità per il credito entro il fido al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito»*

Cass. Civ. n. 3858/21: *«né peraltro l'immediata esigibilità degli interessi, pur intrafido, può derivare dalla mera chiusura trimestrale del conto prevista dal contratto di conto corrente (...) non potendo la disciplina di tale contratto prescindere (...) dalle concrete modalità di utilizzazione del fido»*

2-3. Saldo rettificato per l'individuazione delle rimesse e imputazione all'extrafido

Cass. Civ. n. 7221/23: «i versamenti effettuati dal correntista che coprono il capitale concesso "extra fido" (e le pertinenze ad esso riferite) possono essere considerati come rimesse solutorie e, quindi, pagamenti di un credito liquido ed esigibile. Non altrettanto è a dirsi, invece, nelle ipotesi dei versamenti in conto, in quanto la loro sola funzione è quella di ripristinare la disponibilità della provvista di cui l'accreditato può continuare a godere, divenendo liquidi ed esigibili solamente alla chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente».

Cass. Ord. I sez. 15684 del 12/06/25

La Cass. n. 15684/25, dopo aver confermato l'abbandono del criterio del saldo banca in favore del criterio del saldo rettificato (primo motivo di ricorso), in relazione al secondo motivo di ricorso in Cassazione (la Corte «*ha considerato solutori, e quindi prescritti, i versamenti ante decennio che andavano a coprire non solo gli interessi maturati su capitale extra fido ma anche gli interessi maturati sul capitale intra fido*») giudica il motivo di ricorso del correntista fondato, affermando:

*«La già descritta seconda censura rinvenibile nel motivo in esame, che, è utile ricordarlo, contesta alla corte torinese di avere considerato solutori, e quindi prescritti, i versamenti ante decennio che andavano a coprire non solo gli interessi maturati su capitale extra fido ma anche gli interessi maturati sul capitale intra fido, è (...) fondata alla stregua di quanto rinvenibile nella motivazione, che il Collegio condivide, di Cass. n. 3858 del 2021»*⁸

Cass. Ord. I sez. 15684 del 12/06/25

Il problema è che la motivazione della Cass. n. 3858 del 2021 non afferma in modo chiaro e preciso che le rimesse si imputino solo agli interessi maturati sul capitale extra fido.

La motivazione della Cass. 3858/21, citata anche da Cass. 15684/25 è la seguente: «è ammissibile l'imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell'affidamento.

Ove sia stato proprio l'addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194, comma 2, limitatamente a questa parte.

Cass. Ord. I sez. 15684 del 12/06/25

Prosegue Cass. 15684/25: «Nel caso, invece, in cui *l'annotazione degli interessi* avvenga *su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento* e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194, comma 2°, cod. civ., difettando l'indefettibile presupposto del "pagamento". Conseguenza di tale ragionamento è che ***erra la banca nel sostenere che gli interessi passivi che vengano annotati trimestralmente dalla banca nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente che presenta un saldo debitore siano sempre e comunque esigibili, pur se addebitati intrafido***»

LA CASS. DOVREBBE DIRE «MATURATI», NON «ADDEBITATI»!

4. Inclusione polizze nella verifica usura

Cass. Civ., Sez. I, n. 8806 del 5/04/17:

- principio di connessione al credito è necessario e sufficiente per inclusione nel TEG indipendentemente dalle Istruzioni;
- la contestualità di sottoscrizione è indice presuntivo sufficiente della connessione al credito

In senso conforme Cass. Civ. n. 5160 del 6/03/18 e Cass. Civ. n. 9298 del 16/04/18.

Cass. 22458 del 24/09/18 (cessione V stipendio): il carattere obbligatorio per legge di una polizza vita non ne esclude il carattere remunerativo per l'intermediario, che è condizione sufficiente per l'inclusione anche prima del 2010

E tante altre...

4. Inclusione polizze nella verifica usura

Cass. Civ., Sez. I, n. 15114 del 29/05/25:

*«Ai fini della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso **(ivi compresi quelli relativi all'assicurazione)** collegati all'erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l'indice che esprime la detta incidenza».*

Da notare che anche la Cassazione fa confusione tra TEG e TAEG...

5. Criterio del saldo zero (conti correnti)

Cass. Civ., Sez. I, n. 14269 del 28/05/25:

*«la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che **ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa**» e di conseguenza «in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, **deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi**»».*

Saldo zero, in caso di contrapposte domande, anche a favore del correntista?

5. Criterio del saldo zero (conti correnti)

Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 13667 del 21/05/25:

*«laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, [il correntista], se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale; **in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera; così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo»***

Sembrerebbe azzeramento inteso come «sterilizzazione» non come saldo zero

6. Cause indeterminatezza tasso variabile

Cause di indeterminatezza tasso indicizzato all'Euribor (per mancanza base calcolo)

Cass. Ord. n. 20801 del 25/07/24: *«affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse, a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame, sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013)»*. Giudicata corretta quindi *«la censura della clausola in ragione dell'omessa indicazione, nella clausola di cui all'art. 8 del contratto di mutuo ipotecario dell'1/8/2008, del divisore 360 o 365 del pattuito tasso Euribor a tre mesi»*.

Inoltre *«l'indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi convenzionali dev'essere colmata, al pari del caso di mancata pattuizione degli stessi, facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del TUB (cfr. Cass. n. 26957 del 2023), il quale, sostituendo di diritto la clausola difforme apposta dalle parti (artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c.), dev'essere riconosciuto dal giudice anche d'ufficio, a prescindere dalla proposizione di una domanda in tal senso della parte»*

Cass. 711 del 10/01/25: conferma l'indeterminatezza per mancata indicazione della base dell'Euribor

ALTRE PRONUNCE (LAST BUT NOT LEAST)

Tra le pronunce rilevanti segnaliamo:

- **Ord. Cass. 21806 del 29/07/25**: applicabilità, al credito vantato a titolo di indebito oggettivo (o ripetizione d'indebito) ex art. 2033 c.c., degli interessi legali ex art. 1284 c.c. IV comma;
- **Cass. Civ., Sez. I, n. 5577 del 3/03/25**: validità movimenti di raccordo;
- **Cass. Civ., Sez. I, n. 12953 del 14/05/25**: onere probatorio correntista in merito al contratto;
- **Cass. Civ., Sez. I, n. 5190 del 27/02/25**: rilevanza consegna copia testo contrattuale a pena di nullità;
- **Cass. Civ., Sez. I, n. 12838 del 13/05/25**: nullità contratti carte revolving «collocati» prima del 2010 da soggetti non iscritti UIC

ALTRE PRONUNCE (LAST BUT NOT LEAST)

Ord. Cass. 21806 del 29/07/25: applicabilità, al credito vantato a titolo di indebito oggettivo (o ripetizione d'indebito) ex art. 2033 c.c., degli interessi legali ex art. 1284 c.c. IV comma.

Art. 1284 c.c.IV comma: *“se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”* (D.Lgs. 231/02)

- ratio deflattiva e di accelerazione del contenzioso;
- validi non solo per obbligazioni di fonte contrattuale (cfr. Cass. 61/23, 7677/25);
- applicazione valutabile caso per caso (cfr. Cass. S.U. 12449/24);
- validi ogni qual volta il debito sorge sin dal momento dell'indebito e ha i caratteri della piena liquidità (obbligo meramente restitutorio)

ALTRE PRONUNCE (LAST BUT NOT LEAST)

Tra le pronunce rilevanti segnaliamo:

Cassazione Civile, Sez. I, n. 5577 del 3/03/25 (saldo rettificato per prescrizione e incompletezza documentale/movimenti di raccordo):

*«laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, se il correntista sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione; in mancanza **l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto** (Cass. n.1736/2024 in motivazione)»*

Ammessi i movimenti di raccordo, senza che essi comportino ricalcolo per i periodi non documentati

ALTRE PRONUNCE (LAST BUT NOT LEAST)

«corretto il "raccordo" effettuato dal CTU mantenendo fermo il saldo a debito risultante alla fine del periodo mancante ed annotato sul primo estratto conto del mese successivo; invero né il correntista ha contestato detta operazione di ricostruzione del saldo sostenendo che in quei periodi si era accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, né la banca ha contestato il debito conteggiato, limitandosi ad una censura generica fondata sul presupposto - errato - che sia comunque necessaria una continuità anche laddove la lacuna possa essere colmata con accertamenti tecnico-contabili come avvenuto nel caso di specie».

Confermato che la continuità contabile non è un requisito necessario per l'analisi.

ALTRE PRONUNCE (LAST BUT NOT LEAST)

Tra le pronunce rilevanti segnaliamo:

Cassazione Civile, Sez. I, n. 12953 del 14/05/25 (onere probatorio correntista in merito al contratto): la Suprema Corte ribadisce (confermando la precedente Cass. n. 6480/21) che **non si può imporre al correntista l'onere della prova negativa dell'esistenza del contratto quando egli sostiene non gli sia mai stato consegnato dalla banca e/o ne eccepisce l'inesistenza in forma scritta.**

ALTRE PRONUNCE (LAST BUT NOT LEAST)

Cassazione Civile, Sez. I, n. 12953 del 14/05/25 :

«Nell'ipotesi in cui, infatti, il correntista non possa produrre in giudizio il contratto perché la banca non gliene abbia rilasciato copia o perché egli versi nell'impossibilità di procurarsela altrimenti a mezzo della richiesta di cui all'art. 119 TUB o di esibizione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. e non possa perciò assolvere l'onere probatorio che gli compete ordinariamente si possono infatti configurare, secondo l'itinerario descrittivo tracciato altrove dalla Corte, due alternative, entrambe riconnesse all'allegazione attorea circa il fatto che il contratto sarebbe stato concluso verbis tantum o per facta concludentia. E' possibile, in pratica, che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, ed allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino, ad esempio, l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro.»

ALTRE PRONUNCE (LAST BUT NOT LEAST)

Tra le pronunce rilevanti segnaliamo:

Cassazione Civile, Sez. I, n. 5190 del 27/02/25 (rilevanza consegna copia testo contrattuale): la Suprema Corte ribadisce (confermando la precedente Cass. S.U. n. 898/18) che **la mancata consegna di copia del contratto ne integra la nullità (non essendo derubricabile a inadempimento contrattuale con conseguente diritto al risarcimento del danno).**

La consegna di copia del contratto è prevista dall'art. 117 TUB e non va confusa con il diritto (successivo) a riceverne copia ex art. 119 TUB

ALTRE PRONUNCE (LAST BUT NOT LEAST)

Cassazione Civile, Sez. I, n. 5190 del 27/02/25 (rilevanza consegna copia testo contrattuale):

«(...) tale principio, reso in materia di contratti di intermediazione finanziaria – come stabilito da conformi sentenze di questa Corte – opera anche nella materia dei contratti bancari: «pure in tema di contratti bancari vale la conclusione a cui pervengono le Sezioni Unite allorché esse hanno evidenziato come **il dato della sottoscrizione dell'intermediario risulti "assorbito", quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge si è raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un 'esemplare del medesimo**, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 n. 4 c.c. essere inteso, non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa» (...); quindi è **infondata la tesi per cui l'obbligo di consegna della documentazione contrattuale di cui all'art. 117 TUB attiene alla sola fase dell'esecuzione e non alla stipulazione del contratto**, confondendosi in tal modo le disposizioni e la ratio dell'art. 117 TUB col diritto alla consegna della documentazione bancaria previsto dall'art. 119 TUB, successivo alla conclusione dell'accordo (...)».

ALTRE PRONUNCE (LAST BUT NOT LEAST)

Tra le pronunce rilevanti segnaliamo:

Cassazione Civile, Sez. I, n. 12838 del 13/05/25 (carte revolving):

- *nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, **non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C.** ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999;*
- *nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 **è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.***